



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASTORRE e PARENTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2013

Modifiche all’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113,
concernenti la diffusione della cultura scientifica e la valorizzazione
degli osservatori astronomici non professionali e dei planetari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, è finalizzato a valorizzare la realtà degli osservatori astronomici non professionali, dei planetari e delle altre analoghe strutture dedite alla promozione e diffusione della cultura scientifica, in particolare attraverso le scienze astronomiche ed astrofisiche.

La presenza e la rilevanza qualitativa e quantitativa di queste strutture è del tutto unica e peculiare nel panorama nazionale delle attività e delle istituzioni culturali nel settore della didattica e della divulgazione della scienza e rappresenta un importante fattore di crescita socio-culturale per il Paese.

L'attività degli osservatori astronomici non professionali e dei planetari aperti al pubblico, in particolare, spesso realizzati e gestiti dalle associazioni di appassionati di astronomia e scienze affini (astrofili), in collaborazione con gli enti locali e regionali, rappresenta la realtà più radicata, diffusa ed efficace per la didattica e la divulgazione scientifica in generale, sopperendo di fatto alla cronica carenza nel panorama nazionale di musei, centri e città della scienza di cui soffre l'Italia rispetto ad altri Paesi europei, nonostante le meritorie e virtuose intenzioni della legge 10 gennaio 2000, n. 6, che modificò la citata legge n. 113 del 1991.

L'Unione astrofili italiani, l'organizzazione nazionale che raccoglie e coordina l'attività degli astrofili in Italia, ha censito oltre ottanta osservatori astronomici e cinquanta planetari, quasi sempre gestiti, in varie modalità, da una delle circa trecento associazioni astrofile locali: si tratta dunque di

una rete esistente e già relativamente diffusa e consolidata nel Paese, che opera e si sostiene prevalentemente sulla base dell'attività volontaristica, entusiasta e competente degli astrofili.

Queste strutture hanno però sempre più estrema necessità di essere sostenute anche con specifici interventi volti a rafforzarle, consentirne il sostentamento di base - reso sempre più critico a causa delle difficoltà di bilancio degli enti locali, a cui molto spesso sono collegate - e favorirne l'ulteriore diffusione sul territorio, ottenendo, con uno sforzo economico relativamente modesto, risultati ragguardevoli in termini di impatto sulla crescita della cultura scientifica in Italia.

Con il presente disegno di legge si intende in particolare evidenziare lo specifico ruolo delle strutture di cui sopra non solo con riferimento all'ambito della ricerca scientifica, rispetto al quale altresì viene fornito un contributo rilevante, ma anche e soprattutto dell'impatto capillare sul territorio nazionale per l'incremento della cultura scientifica.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 113 del 1991, introducendo la menzione specifica di «osservatori astronomici non professionali e planetari», accanto a «città-centri delle scienze e delle tecniche», proprio in considerazione dell'ampia diffusione territoriale e delle caratteristiche del tutto peculiari degli osservatori astronomici non professionali e dei planetari (molto spesso associati in una unica struttura), che non li rendono assimilabili né ai musei della scienza tradizionali, a con-

tenuto prevalentemente storico-didattico, né ai centri-città delle scienze, che normalmente sono strutture più ampie, articolate e presenti soprattutto nelle grandi aree metropolitane, anche se in Italia la loro presenza è drammaticamente ridotta.

Per rafforzare e meglio precisare le caratteristiche peculiari sopra descritte, è stato inoltre aggiunto, allo stesso comma, nell'elenco delle iniziative auspicate per il sostegno alla diffusione della cultura scientifica, la lettera *f-bis*): «promuovere in particolare il potenziamento, l'ulteriore diffusione e le azioni rivolte ad un migliore coordinamento in rete dei numerosi osservatori astronomici non professionali e planetari, che rappresentano una positiva peculiarità nazionale nell'ambito delle attività divulgative e didattiche della scienza». Infine, alla lettera *c*) della medesima lista, sono stati ulteriormente menzionati gli osservatori astronomici non professionali e i planetari quali strutture destinatarie di attività formative e di aggiornamento professionale, viste le particolari

competenze, teoriche, tecniche e applicative, richieste a chi vi opera.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica invece l'articolo 1, comma 2, della legge n. 113 del 1991, introducendo nuovamente la menzione specifica di «osservatori astronomici non professionali e planetari», in aggiunta ai musei civici di storia naturale e agli orti botanici, soprattutto in relazione alle citate «intese con le amministrazioni locali e regionali» che, proprio in virtù dell'ampia diffusione territoriale, può rappresentare un efficace strumento attuativo degli obiettivi e delle iniziative oggetto dell'integrazione contenuta nella lettera *a*), comma 1, articolo 1 del presente disegno di legge.

La lettera *c*) del medesimo comma, infine, modifica l'articolo 1, comma 3, della legge n. 113 del 1991, specificando che anche le «reti di osservatori astronomici non professionali e planetari» possono rientrare, vista la rilevanza strategica rispetto agli obiettivi della legge medesima, nella tabellazione triennale dei finanziamenti ivi previsti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «e città-centri delle scienze e delle tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «, città centri delle scienze e delle tecniche, osservatori astronomici non professionali e planetari»;

2) alla lettera c), le parole: «e delle città-centri delle scienze e delle tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «, delle città-centri delle scienze e delle tecniche, degli osservatori astronomici non professionali e dei planetari»;

3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f)-bis promuovere in particolare il potenziamento, l'ulteriore diffusione e le azioni rivolte ad un migliore coordinamento in rete dei numerosi osservatori astronomici non professionali e planetari, che rappresentano una positiva peculiarità nazionale nell'ambito delle attività divulgative e didattiche della scienza»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici» sono inserite le seguenti: «, degli osservatori astronomici non professionali, dei planetari»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «fondazioni e consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «fondazioni, consorzi, reti di osservatori astronomici non professionali e planetari».